



DELCI1 40 / 2026

29/09/2026

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE n. 1 ^ - Centro - Crocetta

Convocato il Consiglio circoscrizionale nelle prescritte forme sono intervenuti: oltre alla Presidente SAVIO Cristina, le Consigliere ed i Consiglieri:

ALTAMORE Antonietta	LEVI MONTALCINI Piera	STRANIERO Giovanni
BADINI CONFALONIERI Alberica	MAINA Benedetta	TAMBURINI Enrico
BALBO DI VINADIO Francesca Chantal	MARTINEZ Francesco	
BENEDETTI Paolo	MOSSA Tiziana	
BORINI Alessandro	NALLO Vittoria	
GERVASONI Maria Elena	ROMEO Caterina	

In totale, con il Presidente, n. 15 presenti.

Risultano assenti i Consiglieri e le Consigliere: BATTAGLINI Tommaso Maria Giovanni - BRIANZA Isabella - CAPETTI Filiberto Maria - DI NARDO Antonio - FILIPPI Marina - GRITTI Ilaria - POGGIO Graziella Elena - PONZIO Mauro - RUSPA Pietro - VALENTINO Claudia

Con la partecipazione del Segretario GAMBINO Maria Giovanna

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: C. 1. PROGETTO FESTA DI VIA DENOMINATA "MOLE STREET FEST" DEL 11 OTTOBRE 2026 ORGANIZZATA DALL' ASSOCIAZIONE CONTRADA DEL CANNON D' ORO. APPROVAZIONE.

La Città di Torino - con deliberazione del Consiglio Comunale del 27 gennaio 2014 n. mecc. 2013

05843/016, esecutiva dal 10 febbraio 2014, e successiva deliberazione del Consiglio Comunale del 1 ottobre 2018 n. mecc. 2018 03729/002, esecutiva dal 15 ottobre 2018 - ha approvato e successivamente modificato il Regolamento Comunale delle Feste di Via n. 366, costituente il riferimento normativo al quale attenersi per l'indicazione e l'osservanza di tutti gli aspetti connessi all'organizzazione e all'approvazione di tali manifestazioni sul territorio cittadino circoscrizionale, con cui la Città ha ritenuto opportuno dotarsi di uno strumento normativo atto a definire i criteri e le modalità a cui devono attenersi le Associazioni di Via che intendono organizzare manifestazioni su suolo pubblico denominate "Feste di Via". Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 597 del 12 luglio 2021, il Regolamento sopracitato è stato oggetto di alcune modifiche per rendere le Feste di Via uno strumento più flessibile e adattabile alle esigenze dei territori.

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del novellato Regolamento delle Feste di Via n. 366, per "Festa di Via" s'intende "l'attività di promozione commerciale con particolare riferimento al commercio fisso, avente luogo in giornate festive o in orario dalle 20 alle 24 in giorni non festivi, che si qualifica esclusivamente in relazione al rapporto diretto che si crea tra le attività commerciali ed il territorio in cui abitualmente operano".

Con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale n. 17 del 28/05/2026, sono stati approvati i criteri per la programmazione e calendarizzazione delle Feste di Via per il secondo semestre 2026, con le date proposte dalle Associazioni di Via presenti sul territorio della Circoscrizione 1, con la quale si rimandava a successive deliberazioni, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del Regolamento 366, l'approvazione dei singoli progetti delle feste di via, contenenti, tra gli altri, i programmi delle attività sociali, culturali e di intrattenimento.

La calendarizzazione proposta come da prospetto accluso alla deliberazione sopra citata ha tenuto conto di tutte le manifestazioni di interesse espresse dalle Associazioni attive e dell'affidabilità dimostrata dalle stesse nel corso degli anni, in riferimento alla qualità che ha sempre contraddistinto le Feste di Via della Circoscrizione 1.

Con istanza pervenuta in data 01 agosto 2026, ns. prot. n. 060/00002003/2026 l'Associazione "Contrada del cannon d'oro", nella persona della Presidente pro-tempore sig.ra Chiara Ines Grazia Gallarate, con sede legale in Torino, via Montebello 2, C.F. 97764370017, ha inoltrato proposta progettuale per lo svolgimento di una Festa di Via il giorno 11 ottobre 2026, dalle ore 07:00 alle ore 21:00. La Festa interesserà la via Montebello (tra via Po e via Verdi), Via Verdi (tratto tra via Montebello e via sant'Ottavio) e Via Gaudenzio Ferrari (tratto tra via Sant'Ottavio e via Rossini), come da planimetria allegata all'istanza (all. 2).

L'Associazione "Contrada del cannon d'oro", come soggetto promotore, ha l'obiettivo di svolgere una manifestazione denominata "Mole street fest", con l'intento di promuovere e valorizzare le attività commerciali e non di via Montebello.

Il progetto è di proporre diverse iniziative a cura degli esercizi commerciali e delle attività di somministrazione del territorio al fine di proporre al pubblico diversi appuntamenti durante la giornata, facendo da contorno ad un mercato di artigiani organizzato dalla associazione grazie al pre-esistente bacino di operatori commerciali che partecipano al mercato tematico Montebello.

Lo scopo è comunicare al quartiere che il borgo intorno alla Mole Antonelliana è commercialmente, culturalmente e gastronomicamente vivo e predisposto ad accogliere clienti del borgo e delle zone limitrofe oltre che dedicarsi ai turisti.

I commercianti della via si sono impegnati ad aprire le loro attività e saranno presenti stand di operatori del proprio ingegno, artigiani e produttori enogastronomici locali.

Con il presente provvedimento si intende approvare la proposta progettuale presentata dall'Associazione sopra citata, che prevede la partecipazione con attività di vendita su suolo pubblico non mercatale di 8 operatori commerciali su area pubblica, 62 operatori/trici non Professionali, muniti di regolare tesserino previsto dalla Regione Piemonte (hobbisti).

L'iniziativa prevede l'adesione e la relativa apertura delle attività di commercio superiore al 50% degli esercizi in sede fissa presenti nell'area interessata alla manifestazione, così come previsto

dall'art. 6, comma 3, lettera a) del Regolamento n. 366, e come da dichiarazione resa in autocertificazione dalla stessa Associazione, contenente l'elenco degli aderenti.

La superficie totale di occupazione suolo pubblico richiesta è di mq. 630, di cui mq. 630 commerciali; l'orario di vendita su area pubblica sarà dalle ore 09:00 alle ore 19:00, con la chiusura al traffico veicolare dalle ore 10:00 alle ore 19:00. Le attività di montaggio sono previste nell'area dalle ore 07:00 alle ore 10:00.

L'Associazione di Via, nell'organizzazione, nello svolgimento della Festa di Via e in tutti gli adempimenti anche successivi, dovrà osservare integralmente il Regolamento delle Feste di Via n. 366 con le ultime modifiche approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale del 12 luglio 2021, n. 597 e tutte le altre direttive procedurali in merito.

L'Associazione di Via deve altresì osservare il Regolamento per la disciplina del Canone Patrimoniale di Concessione dell'occupazione di Spazi e Aree Pubbliche n. 395, approvato con Del. C.C. n. 97/2021 del 15 febbraio 2021.

L'Associazione di Via dovrà garantire che le attività collaterali previste siano coerenti, qualitativamente e quantitativamente, con quanto indicato nella proposta progettuale.

L'organizzatore della Festa di Via, durante la manifestazione, dovrà garantire obbligatoriamente l'adesione e la relativa apertura delle attività di almeno il 30% degli esercizi in sede fissa presenti nell'area interessata dalla manifestazione, così come previsto dall'art. 7, comma 1 del Regolamento n. 366.

Per quanto riguarda le attività di pubblico spettacolo, di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S., previste nell'ambito della festa, gli organizzatori devono munirsi di apposite licenze da richiedersi agli Uffici Centrali.

La Circoscrizione è tenuta ad attuare un sistema di controlli sul corretto svolgimento della manifestazione, anche in coordinamento con le Sezioni Territoriali del Corpo di Polizia Municipale, come previsto dal vigente Regolamento n. 366, art. 13, comma 2.

La Presidente dell'Associazione "Contrada del cannon d'oro" dovrà trasmettere, allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) della Città di Torino, le necessarie segnalazioni certificate di inizio attività esclusivamente tramite il portale <https://www.impresainungiorno.gov.it/>, nei giorni antecedenti la data della manifestazione e comunque prima dell'inizio dell'attività oggetto di comunicazione o segnalazione.

Gli organizzatori o soggetti facenti parte dell'Associazione, appositamente delegati, assicureranno la propria presenza per tutta la durata della manifestazione. Sarà cura degli organizzatori provvedere alla pulizia dell'area; le strutture degli operatori che partecipano alla Festa dovranno essere installate in modo congruo alle prescrizioni di sicurezza e pubblica incolumità, al fine di assicurare il passaggio in ogni momento di mezzi di soccorso e consentire l'agevole accesso ai passi carrai e alle porte delle abitazioni da parte dei residenti.

L'Associazione di Via deve garantire che tutti i soggetti presenti siano in possesso delle necessarie e specifiche autorizzazioni per il commercio su area pubblica, delle attestazioni di regolarità contributiva e fiscale (V.A.R.A.) e dovranno, in ogni caso, rispettare le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza vigenti; deve provvedere altresì a richiedere e ottenere tutte le concessioni, autorizzazioni o titoli comunque denominati necessari allo svolgimento delle attività previste, quali, ad esempio: autorizzazioni di pubblica sicurezza per intrattenimenti o spettacoli, autorizzazioni per giostre, gonfiabili, autorizzazioni in deroga ai limiti di emissione sonora, autorizzazioni per somministrazioni temporanee, autorizzazioni per la vendita temporanea da parte di soggetti professionali, concessione suolo pubblico, ecc., così come previsto dall'art. 10, commi 1 e 2 del Regolamento n. 366.

Nello svolgimento della manifestazione dovranno essere rispettate le prescrizioni della "Direttiva Sicurezza Manifestazioni Pubbliche" di cui alla Circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110 del 18 luglio 2018.

Il progetto e la relativa documentazione sono stati sottoposti a istruttoria dovuta ai fini

dell'accertamento della sussistenza dei requisiti necessari per l'approvazione della Festa di via in programma il giorno 11 ottobre c.a..

Al positivo completamento dell'istruttoria, con acquisizione dei pareri dei settori cointeressati, verrà rilasciata alla Presidente dell'Associazione di Via la concessione di occupazione suolo pubblico relativa all'iniziativa oggetto del presente provvedimento.

Gli operatori non professionali dovranno munirsi del tesserino di cui alla D.G.R. 11 maggio 2018, n. 12-6830, avente ad oggetto l'art. 11 quinquies, comma 3, della L.R. 28/1999 e s.m.i. "Criteri per lo svolgimento dell'attività di vendita occasionale nei mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia" ed esporlo per l'intera durata della manifestazione, così come previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale mecc. n. 2018 03656/016.

Qualora, per motivi eccezionali, in caso di maltempo o di altre cause ostative, la festa sopra menzionata non potesse svolgersi nella data indicata, l'organizzatore potrà presentare alla Circoscrizione 1 richiesta scritta di rinvio della festa interessata, con preavviso funzionale a consentire agli uffici competenti di espletare gli adempimenti amministrativi previsti, secondo la normativa vigente.

Con l'entrata in vigore del Decreto Legge n. 201/2011 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" convertito in legge n. 219/2011 sono state abolite le limitazioni precedentemente in vigore nei confronti delle attività commerciali, relativamente al rispetto degli orari di apertura e chiusura, all'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché a quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio, oltre a consentire la libera apertura di nuovi esercizi commerciali senza contingenti e limiti territoriali. Si prende atto pertanto che gli esercizi commerciali potranno rimanere aperti nella domenica in cui si svolgeranno le feste senza necessità di particolari autorizzazioni.

Per l'iniziativa descritta nel presente provvedimento sarà concesso il patrocinio.

La pubblicizzazione dell'iniziativa è a totale carico dell'Associazione proponente. Il materiale pubblicitario, prodotto e distribuito in proprio, dovrà essere preventivamente concordato e autorizzato dalla Circoscrizione e dovrà contenere esplicito riferimento alla Festa di Via e al logo della Circoscrizione 1.

L'Associazione non presenta pendenze amministrative né situazioni di morosità verso il Comune di Torino.

Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del Regolamento n. 366, l'Associazione di Via riconosciuta dalla Circoscrizione, al fine di garantire il buon funzionamento della Festa di Via, può affidare a soggetti terzi esclusivamente l'organizzazione di specifici servizi strumentali debitamente rendicontati; ai sensi dello stesso articolo, comma 5, i rapporti economici tra l'associazione promotrice e gli operatori che operano nella Festa di Via non sono delegabili a terzi. Con specifica autocertificazione recepita agli atti, l'Associazione si è impegnata a quanto sopra enunciato e ha preventivamente identificato i servizi previsti in affidamento a terzi.

Preso atto che, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del Regolamento n. 366, l'Associazione "Contrada del cannon d'oro", nella persona della sua Presidente, è direttamente responsabile ai fini civili e penali verso terzi e aventi causa per qualsiasi danno in conseguenza dello svolgimento della festa.

Ai sensi dell'art. 11, comma 1, del Regolamento delle Feste di Via, la suddetta Associazione promotrice della Festa di Via dovrà presentare alla Circoscrizione 1 il conto consuntivo della Festa di Via entro 90 giorni dal suo svolgimento, con rendicontazione delle entrate realizzate e delle spese effettuate e copia dei giustificativi, oltreché l'indicazione della destinazione dell'utile di gestione.

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della Città.

Si dà atto che, qualora subentrassero necessità cittadine o si verificassero eventi ostativi e/o imprevedibili, la programmazione delle iniziative in oggetto potrà subire delle variazioni.

L'oggetto del presente provvedimento è stato illustrato in sede di III Commissione permanente.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.18/08/2000 n.267 e s.m.i.

Visto lo Statuto della Città approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.mecc.2010/08431/0002 del 07/02/2011 e s.m.i.

Visto il Regolamento del Decentramento n. 374, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 17 dicembre 2015 (mecc. 2015 02280/094), esecutiva dal 1 gennaio 2016, il quale, fra l'altro, all'art. 42 commi 1 e 2, dispone in merito alle "competenze proprie" attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto e s.m.i.;

Visto il Regolamento delle Feste di Via n. 366 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 27/12/2014 n. mecc. 2013 05843/016 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 597 del 12 luglio 2021;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del Nuovo Testo Unico approvato con D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e art.1 del succitato Regolamento del Decentramento sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Viste le disposizioni legislative sopra richiamate,

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di approvare, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Regolamento delle Feste di Via n. 366, n. mecc. 2013 05843/016 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 597 del 12 luglio 2021, la proposta progettuale (all. 1) e la relativa planimetria (all. 2), che fanno parte integrante del presente provvedimento, presentate con istanza pervenuta in data 01 agosto 2026, ns. prot. n. 060/00002003/2026 da parte dell'Associazione "Contrada del cannon d'oro", nella persona della Presidente pro-tempore sig.ra Chiara Ines Grazia Gallarate, con sede legale in Torino, via Montebello 2, C.F. 97764370017, per lo svolgimento di una Festa di Via il giorno 11 ottobre 2026, dalle ore 07:00 alle ore 21:00. La Festa interesserà la via Montebello (tra via Po e via Verdi), Via Verdi (tratto tra via Montebello e via sant'Ottavio) e Via Gaudenzio Ferrari (tratto tra via Sant'Ottavio e via Rossini), come da planimetria allegata all'istanza (all. 2).;
2. di prendere atto che gli esercizi commerciali ubicati nelle vie interessate alla Festa di Via programmata il 11 ottobre 2026 possono rimanere aperti, in ottemperanza al D.L. n. 201/2011 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito nella Legge n. 219/2011, con cui sono state abolite le limitazioni precedentemente in vigore nei

confronti delle attività commerciali, relativamente al rispetto degli orari di apertura e chiusura, all'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché a quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio, oltre a consentire la libera apertura di nuovi esercizi commerciali senza contingenti e limiti territoriali, senza necessità di particolari autorizzazioni;

3. di stabilire che:

- la Presidente dell'Associazione dovrà trasmettere, allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) della Città di Torino, le necessarie segnalazioni certificate di inizio attività esclusivamente tramite il portale <https://www.impresainungiorno.gov.it/>, nei giorni antecedenti la data della manifestazione e comunque prima dell'inizio dell'attività oggetto di comunicazione o segnalazione;
- come disposto dall'art. 5, comma 6, del citato Regolamento, il rinvio della data di svolgimento della manifestazione sarà consentito solamente per motivi eccezionali e verrà eventualmente assunto con atto della Giunta Circoscrizionale. L'eventuale domanda dovrà pervenire alla Circoscrizione 1 con un preavviso funzionale atto a consentire agli uffici competenti di espletare gli adempimenti amministrativi previsti, secondo la normativa vigente, in occasione delle Feste di Via;
- l'Associazione di Via deve garantire che le attività collaterali previste siano coerenti, quantitativamente e qualitativamente, con la tematica della Festa di Via come proposta in progetto;
- il soggetto organizzatore, individuato nei dettagli della premessa, per quanto attiene all'attività di vendita da parte di operatori non professionali, dovrà provvedere agli adempimenti di natura gestionale previsti nel novellato Capo V bis "Vendite occasionali su area pubblica" della L.R. 28/1999, come modificata dalla L.R. n. 16 del 31 ottobre 2017 "Provvedimenti di Attuazione", così come previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale mecc. n. 2018 03656/016, con obbligo tra gli altri, di esporre il tesserino per l'intera durata della manifestazione;
- l'attività di vendita dovrà rispettare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e contributive;
- l'organizzatore dovrà provvedere alla pulizia dell'area e a che le strutture degli operatori che partecipano alle iniziative siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità; in particolare, l'organizzatore dovrà essere in possesso di idonea dichiarazione, resa da soggetti qualificati, da cui risulti che l'installazione delle strutture e degli impianti sia stata effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza, ferma restando ogni altra responsabilità civile o penale imputabile ai singoli partecipanti alla manifestazione per danno a cose o persone causati nello svolgimento dell'attività di vendita;
- l'allestimento delle strutture e il posizionamento dei veicoli non devono pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e ai passi carrai e dovranno comunque garantire la presenza di vie di emergenza;
- si demanda a successivo provvedimento dirigenziale il rilascio della concessione di occupazione suolo pubblico;
- l'allestimento generale delle strutture dovrà essere realizzato conformemente alla planimetria allegata alla proposta progettuale (all. 2);
- l'eventuale presenza di operatori che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività o al rilascio di autorizzazioni temporanee, ai sensi degli articoli 10 della Legge Regionale n. 38 del 2006, e successive modificazioni, e 10 del Regolamento Comunale vigente in materia. La somministrazione di alcolici è consentita soltanto ai titolari di licenza specifica (art. 86 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) - L.R. n. 38/2006). Gli operatori commerciali su aree

pubbliche privi di tale titolo possono esclusivamente vendere per asporto, nei recipienti chiusi della capacità prevista dall'art. 176 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S.. Ai sensi dell'art. 10, comma 4, del Regolamento Comunale n. 329, non è consentita la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume;

- l'allestimento e l'esecuzione di eventuali attività di spettacolo e intrattenimento sono subordinati al rispetto delle seguenti prescrizioni: rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 68 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. n. 773 del 1931, modificato dall'art. 164 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ex art. 19, comma 1, punto 5), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; alla presentazione, da parte degli interessati, di apposite domande, includenti dichiarazione, resa ai sensi del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 445 del 2000, e successive modificazioni, attestante la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge, con particolare riferimento al possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 11 dello stesso R.D.; all'assoggettamento all'art. 8 del già citato R.D. n. 773 del 1931, secondo cui le autorizzazioni di Polizia sono personali e non possono in alcun modo essere trasmesse, salvo i casi di rappresentanza, previo accertamento del possesso, in capo al rappresentante, dei requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e sua indicazione nel titolo; all'osservanza, oltre alle condizioni stabilite dalla legge, delle prescrizioni eventualmente imposte nell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 9 del R.D. citato; alla loro revocabilità o sospensione, nei casi di cui agli articoli 10 e 11 del menzionato Testo Unico;
- dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni impartite con la Circolare 11001/110(10) del 18 luglio 2018 del Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro, avente ad oggetto "Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva", che tiene luogo delle precedenti (n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017, n. U.0011464 del 19/06/2017; 11001/123/111(3) del 18/07/2017; n. 11001/110(10) del 28/07/2017) come recepite dalla locale Prefettura;

4. di dare atto che:

- lo svolgimento della Festa di Via deve avvenire nel rispetto della normativa vigente;
- la Presidente dell'Associazione di Via è direttamente responsabile ai fini civili e penali verso i terzi e aventi causa per qualsiasi danno che possa derivare a persone e cose in conseguenza dello svolgimento dell'attività per cui l'area sarà concessa, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti della Città, ex art. 14, comma 1, del Regolamento n. 366;
- la Presidente dell'Associazione di Via ha dichiarato che l'associazione non ha conferito incarichi professionali né concluso alcun contratto di lavoro subordinato o autonomo ad ex dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro con il Comune di Torino da meno di tre anni, i quali, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultimo ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss. mm. e di essere consapevole che, ai sensi del predetto art. 53, comma 16-ter, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
- l'Associazione di Via "Contrada del cannon d'oro", quale promotrice della Festa di Via, si impegna nell'organizzazione, nello svolgimento della stessa e negli adempimenti successivi previsti conformemente al rispetto del Regolamento;
- l'Associazione di Via "Contrada del cannon d'oro", quale promotrice della Festa di Via, è consapevole di manlevare il Comune di Torino da ogni responsabilità in relazione a qualsiasi aspetto giuridico inerente la festa e la realizzazione, e che dichiara di garantire che tutti i soggetti

presenti siano in possesso delle necessarie e specifiche autorizzazioni e che si impegnano nella organizzazione, nello svolgimento delle stesse e negli adempimenti successivi previsti conformemente al rispetto del Regolamento delle Feste di Via;

- di dare atto che è stato verificato, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi n. 373 e ai sensi di quanto previsto dal DUP approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale 757 del 15/12/2025, che l'Associazione non ha pendenze di carattere amministrativo nei confronti della Città e risulta regolarmente iscritta al Registro delle Associazioni della Città di Torino;
 - la Circoscrizione 1 è tenuta ad attuare un sistema di controlli sul corretto svolgimento della manifestazione, anche in coordinamento con le Sezioni Territoriali del Corpo di Polizia Municipale, come previsto dal vigente Regolamento n. 366, art. 13, comma 2;
 - per l'iniziativa descritta nel presente provvedimento sarà concesso il patrocinio della Circoscrizione 1;
 - qualora subentrassero necessità cittadine o si verificassero eventi ostativi imprevedibili la programmazione dell'iniziativa in oggetto potrà subire delle variazioni;
 - il presente provvedimento non è pertinente, per natura o contenuti, alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico;
 - il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della Città;
 - il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Internet "Amministrazione trasparente";
5. di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267. L'urgenza è motivata dalla necessità di dare immediatamente corso alle attività previste, considerata la particolare prossimità temporale delle stesse con il presente provvedimento deliberativo.

Il Dirigente dichiara, in attuazione dell'art. 1 comma 9 lett e), Legge 190/2012, di non avere rapporti di parentela, affinità con i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti beneficiari.

Ha riferito, oltre alla Presidente Savio, il Coordinatore Benedetti.

LA PRESIDENTE

Invita i Consiglieri a votare la proposta di deliberazione per alzata di mano.

Al termine della votazione la Presidente proclama il seguente risultato:

PRESENT E VOTANTI: N. 15

VOTI FAVOREVOLI: N. 15

Per l'esito della votazione che precede

IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di approvare, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Regolamento delle Feste di Via n. 366, n. mecc. 2013 05843/016 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 597 del 12 luglio 2021, la proposta progettuale (all. 1) e la relativa planimetria (all. 2), che fanno parte integrante del presente provvedimento, presentate con istanza pervenuta in data 01 agosto 2026, ns. prot. n. 060/00002003/2026 da parte dell'Associazione "Contrada del cannon d'oro", nella persona della Presidente pro-tempore sig.ra Chiara Ines Grazia Gallarate, con sede legale in Torino, via Montebello 2, C.F. 97764370017, per lo svolgimento di una Festa di Via il giorno 11 ottobre 2026, dalle ore 07:00 alle ore 21:00. La Festa interesserà la via Montebello (tra via Po e via Verdi), Via Verdi (tratto tra via Montebello e via sant'Ottavio) e Via Gaudenzio Ferrari (tratto tra via Sant'Ottavio e via Rossini), come da planimetria allegata all'istanza (all. 2).;
2. di prendere atto che gli esercizi commerciali ubicati nelle vie interessate alla Festa di Via programmata il 11 ottobre 2026 possono rimanere aperti, in ottemperanza al D.L. n. 201/2011 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito nella Legge n. 219/2011, con cui sono state abolite le limitazioni precedentemente in vigore nei confronti delle attività commerciali, relativamente al rispetto degli orari di apertura e chiusura, all'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché a quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio, oltre a consentire la libera apertura di nuovi esercizi commerciali senza contingenti e limiti territoriali, senza necessità di particolari autorizzazioni;
3. di stabilire che:
 - la Presidente dell'Associazione dovrà trasmettere, allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) della Città di Torino, le necessarie segnalazioni certificate di inizio attività esclusivamente tramite il portale <https://www.impresainungiorno.gov.it/>, nei giorni antecedenti la data della manifestazione e comunque prima dell'inizio dell'attività oggetto di comunicazione o segnalazione;
 - come disposto dall'art. 5, comma 6, del citato Regolamento, il rinvio della data di svolgimento della manifestazione sarà consentito solamente per motivi eccezionali e verrà eventualmente assunto con atto della Giunta Circoscrizionale. L'eventuale domanda dovrà pervenire alla Circoscrizione 1 con un preavviso funzionale atto a consentire agli uffici competenti di espletare gli adempimenti amministrativi previsti, secondo la normativa vigente, in occasione delle Feste di Via;
 - l'Associazione di Via deve garantire che le attività collaterali previste siano coerenti, quantitativamente e qualitativamente, con la tematica della Festa di Via come proposta in progetto;
 - il soggetto organizzatore, individuato nei dettagli della premessa, per quanto attiene all'attività di vendita da parte di operatori non professionali, dovrà provvedere agli adempimenti di natura gestionale previsti nel novellato Capo V bis "Vendite occasionali su area pubblica" della L.R. 28/1999, come modificata dalla L.R. n. 16 del 31 ottobre 2017 "Provvedimenti di Attuazione", così come previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale mecc. n. 2018 03656/016, con obbligo tra gli altri, di esporre il tesserino per l'intera durata della manifestazione;
 - l'attività di vendita dovrà rispettare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e contributive;
 - l'organizzatore dovrà provvedere alla pulizia dell'area e a che le strutture degli operatori che partecipano alle iniziative siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità; in particolare, l'organizzatore dovrà essere in possesso di idonea

dichiarazione, resa da soggetti qualificati, da cui risulti che l'installazione delle strutture e degli impianti sia stata effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza, ferma restando ogni altra responsabilità civile o penale imputabile ai singoli partecipanti alla manifestazione per danno a cose o persone causati nello svolgimento dell'attività di vendita;

- l'allestimento delle strutture e il posizionamento dei veicoli non devono pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e ai passi carrai e dovranno comunque garantire la presenza di vie di emergenza;
- si demanda a successivo provvedimento dirigenziale il rilascio della concessione di occupazione suolo pubblico;
- l'allestimento generale delle strutture dovrà essere realizzato conformemente alla planimetria allegata alla proposta progettuale (all. 2);
- l'eventuale presenza di operatori che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività o al rilascio di autorizzazioni temporanee, ai sensi degli articoli 10 della Legge Regionale n. 38 del 2006, e successive modificazioni, e 10 del Regolamento Comunale vigente in materia. La somministrazione di alcolici è consentita soltanto ai titolari di licenza specifica (art. 86 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) - L.R. n. 38/2006). Gli operatori commerciali su aree pubbliche privi di tale titolo possono esclusivamente vendere per asporto, nei recipienti chiusi della capacità prevista dall'art. 176 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S.. Ai sensi dell'art. 10, comma 4, del Regolamento Comunale n. 329, non è consentita la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume;
- l'allestimento e l'esecuzione di eventuali attività di spettacolo e intrattenimento sono subordinati al rispetto delle seguenti prescrizioni: rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 68 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. n. 773 del 1931, modificato dall'art. 164 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ex art. 19, comma 1, punto 5), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; alla presentazione, da parte degli interessati, di apposite domande, includenti dichiarazione, resa ai sensi del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 445 del 2000, e successive modificazioni, attestante la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge, con particolare riferimento al possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 11 dello stesso R.D.; all'assoggettamento all'art. 8 del già citato R.D. n. 773 del 1931, secondo cui le autorizzazioni di Polizia sono personali e non possono in alcun modo essere trasmesse, salvo i casi di rappresentanza, previo accertamento del possesso, in capo al rappresentante, dei requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e sua indicazione nel titolo; all'osservanza, oltre alle condizioni stabilite dalla legge, delle prescrizioni eventualmente imposte nell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 9 del R.D. citato; alla loro revocabilità o sospensione, nei casi di cui agli articoli 10 e 11 del menzionato Testo Unico;
- dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni impartite con la Circolare 11001/110(10) del 18 luglio 2018 del Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro, avente ad oggetto "Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva", che tiene luogo delle precedenti (n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017, n. U.0011464 del 19/06/2017; 11001/123/111(3) del 18/07/2017; n. 11001/110(10) del 28/07/2017) come recepite dalla locale Prefettura;

4. di dare atto che:

- lo svolgimento della Festa di Via deve avvenire nel rispetto della normativa vigente;
- la Presidente dell'Associazione di Via è direttamente responsabile ai fini civili e penali verso i terzi e aventi causa per qualsiasi danno che possa derivare a persone e cose in conseguenza dello svolgimento dell'attività per cui l'area sarà concessa, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti della Città, ex art. 14, comma 1, del

Regolamento n. 366;

- la Presidente dell'Associazione di Via ha dichiarato che l'associazione non ha conferito incarichi professionali né concluso alcun contratto di lavoro subordinato o autonomo ad ex dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro con il Comune di Torino da meno di tre anni, i quali, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultimo ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss. mm. e di essere consapevole che, ai sensi del predetto art. 53, comma 16-ter, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
- l'Associazione di Via "Contrada del cannon d'oro", quale promotrice della Festa di Via, si impegna nell'organizzazione, nello svolgimento della stessa e negli adempimenti successivi previsti conformemente al rispetto del Regolamento;
- l'Associazione di Via "Contrada del cannon d'oro", quale promotrice della Festa di Via, è consapevole di manlevare il Comune di Torino da ogni responsabilità in relazione a qualsiasi aspetto giuridico inerente la festa e la realizzazione, e che dichiara di garantire che tutti i soggetti presenti siano in possesso delle necessarie e specifiche autorizzazioni e che si impegnano nella organizzazione, nello svolgimento delle stesse e negli adempimenti successivi previsti conformemente al rispetto del Regolamento delle Feste di Via;
- di dare atto che è stato verificato, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi n. 373 e ai sensi di quanto previsto dal DUP approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale 757 del 15/12/2025, che l'Associazione non ha pendenze di carattere amministrativo nei confronti della Città e risulta regolarmente iscritta al Registro delle Associazioni della Città di Torino;
- la Circoscrizione 1 è tenuta ad attuare un sistema di controlli sul corretto svolgimento della manifestazione, anche in coordinamento con le Sezioni Territoriali del Corpo di Polizia Municipale, come previsto dal vigente Regolamento n. 366, art. 13, comma 2;
- per l'iniziativa descritta nel presente provvedimento sarà concesso il patrocinio della Circoscrizione 1;
- qualora subentrassero necessità cittadine o si verificassero eventi ostativi imprevedibili la programmazione dell'iniziativa in oggetto potrà subire delle variazioni;
- il presente provvedimento non è pertinente, per natura o contenuti, alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico;
- il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della Città;
- il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Internet "Amministrazione trasparente";

Il Dirigente dichiara, in attuazione dell'art. 1 comma 9 lett e), Legge 190/2012, di non avere rapporti di parentela, affinità con i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti beneficiari.

Il Consiglio Circoscrizionale in conformità del distinto voto palese con 15 voti favorevoli

DELIBERA

Di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, IV comma del Testo Unico degli Enti Locali (D. Lgs. 18/08/2000 n. 267).

Si dà atto, che conformemente all'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è stato acquisito il parere favorevole in ordine

alla regolarità tecnica e contabile.

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Si dichiara, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al/alla sottoscritto/a

LA DIRIGENTE
Maria Giovanna Gambino

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

Si dichiara, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al/alla sottoscritto/a

IL DIRIGENTE FINANZIARIO
Dario Maria D'Attoma per Antonino Calvano

LA PRESIDENTE
Firmato digitalmente
Cristina Savio

IL SEGRETARIO
Firmato elettronicamente
Maria Giovanna Gambino

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DELCI1-40-2026-All_1-All.1.pdf
2. DELCI1-40-2026-All_2-All.2.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento